



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



Linee Guida per l'omogeneità dei criteri di nomina e dei metodi di lavoro dei e delle Garanti delle persone private della libertà personale nominati e nominate dai singoli Comuni

ai sensi del Protocollo d'intesa

tra ANCI e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale volto a sostenere i e le Garanti delle persone private della libertà nominati e nominate dai singoli Comuni e a dare maggiore omogeneità ai loro criteri di nomina e ai loro metodi di lavoro

 ¹
V. P. P.



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



Premessa

Fondamento costituzionale e consolidamento normativo della figura dell'autorità garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Le linee di tendenza della legislazione ordinaria del nostro Paese, per quanto incomplete, ma progressive, tracciano identità, ruolo e funzioni dei e delle Garanti comunali e territoriali, comunque denominati/e, che allo stato, necessitano di integrazioni anche a mezzo della normativa secondaria e di linee-guida. La stessa normativa presuppone oggi requisiti, formazione ed un certo livello di competenza tecnica che, allo stato, può essere assicurata solo da Linee-guida. Basta infatti considerare come la più recente legge n.173 del 2020 di conversione del DL. n. 130 del 2020, abbia previsto la facoltà di delega per materia, per territorio e per tempo determinato ai Garanti territoriali da parte del Garante Nazionale, oltre ad aver previsto nella norma istitutiva la cooperazione con le realtà territoriali che, del resto, preesistevano alla stessa definizione normativa del Garante nazionale.

Una ulteriore conferma della tendenza al rafforzamento della figura dei Garanti territoriali, in quanto più prossimi alle realtà di privazione della libertà personale, emerge dalla Legge 25 giugno 2020 n.70, di conversione del D.L. del 30 aprile 2020, n.28, che all'art.2 *sexies*, ha attribuito ai *Garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti* l'accesso in visita ai reparti sottoposti al regime ex art. 41 bis. O.P., riprendendo quanto previsto dall'articolo 67 o.p. Stessa possibilità è per i luoghi di Polizia, di cui all'articolo 67-bis o.p.

Infine, il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in legge 13 aprile 2017, n. 46 ha previsto, l'estensione della possibilità di cui all'articolo 67 OP alle visite ai Centri per il rimpatrio (Cpr).

Si tratta invero, di progressivi ampliamenti di competenze rispetto a quelle originarie, come il diritto delle persone detenute ai colloqui ed alla corrispondenza con le autorità Garanti comunali ex art.18 OP., il diritto di proporre istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa ex art.35 OP. a tali Garanti, la legittimazione, già richiamata, dei medesimi Garanti alle visite senza autorizzazione agli Istituti di pena ed alle camere di sicurezza ex artt. 67 e 67 bis OP.

Le funzioni delle Autorità di Garanzia territoriali, sia per effetto di normative di settore, sia per estensione analogica rispetto alle competenze del Garante Nazionale, sia in virtù della possibile delega in taluni ambiti da parte del Garante nazionale e sia in forza di normative locali secondarie, ormai si vanno estendendo - e in alcuni Comuni si sono già estese - alla tutela dei diritti di



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



tutte le persone limitate della libertà personale, indipendentemente dalla specificità delle strutture ove siano ristrette.

In questa prospettiva, vale la pena sottolineare come il ruolo dell'Autorità garante in Italia trovi legittimazione costituzionale nel monitoraggio e nella tutela "rafforzata" che deve essere garantita alle posizioni di vulnerabilità contestuale costituita dalla soggezione all'autorità pubblica, nella precipua dimensione della limitazione della libertà personale, così come delineata dall'art. 13 Cost. che espressamente si riferisce a ogni restrizione di libertà. Occorre, infatti, ricordare che, come chiarito dalla stessa Corte Costituzionale (sent. n. 105/2001) a proposito dei centri di trattenimento degli stranieri, anche compressioni delle libertà di circolazione o altre analoghe rientrano nell'alveo della tutela dell'articolo 13, quando siano talmente stringenti da determinare di fatto una detenzione o, cosa ancora più importante, quando vengano a ledere la sfera della dignità.

Quindi un/a Garante potenzialmente a tutto campo, dei diritti delle persone limitate nella libertà personale che tutela tanto diritti dei singoli in via extragiudiziaria, quanto in modo proattivo, anche diffondendo la cultura dei diritti finalizzata alla sicurezza sociale.

Per tutti questi motivi la figura del/la Garante deve essere e apparire come Autorità effettivamente indipendente quanto alla nomina e alla trasparenza del procedimento di scelta, quanto ai requisiti ed alle incompatibilità, quanto alla autonomia di risorse adeguate alla conformazione del territorio di competenza.

Il necessario equilibrio fra ruolo istituzionale e autonomia di azione.

Nel contesto della definizione di linee guida comuni per la figura dell'autorità di garanzia dei diritti delle persone private della libertà personale a livello comunale, occorre, d'altronde, consolidare la riflessione sul bilanciamento tra natura istituzionale e necessità di autonomia e indipendenza dal potere politico e da ogni altra forma di ingerenza dell'autorità stessa.

Talvolta, infatti, si è rischiato di sottolineare l'indipendenza del ruolo, a fronte di una *deminutio* in termini di riconoscimento istituzionale (e conseguentemente a scapito dell'efficacia dell'azione di prevenzione e tutela dei diritti), anche attraverso una dimidiata capacità di collaborazione inter-istituzionale che costituisce, invece, insieme alla confidenzialità, il cardine dell'attività dell'autorità di garanzia. Talaltra, invece, il riconoscimento della partecipazione attiva al dibattito inter-istituzionale rischia di accompagnarsi a una minore affermazione in termini di autonomia e indipendenza dell'organo.

La figura, il ruolo e i poteri delle autorità di garanzia dei diritti e, in particolare, delle autorità garanti dei diritti delle persone private della libertà personale,



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



anche nella dimensione territoriale comunale, necessitano, infatti, di una lettura costituzionalmente orientata perché non rispondono alla logica seccamente maggioritaria bensì a quella di bilanciamento dei poteri, tipica degli Stati di diritto costituzionali attraverso il parametro degli articoli 2 e 3 della Carta costituzionale italiana. Il principio personalistico e solidaristico, unitamente all'esigenza di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana", si saldano al fine di valorizzare la necessità istituzionale di garantire il "diritto di avere diritti" a chi, per la posizione di vulnerabilità contestuale sopra richiamata, rischia di non avere voce. Questo appare il contributo costituzionale più importante, nell'ambito di una corretta definizione di ruolo, per le figure di garanzia a tutti i livelli territoriali e si ancora in maniera perfetta con la tradizione europea, in particolare con l'esperienza e l'attività del Comitato per la Prevenzione della Tortura, così come con il paradigma onusiano disegnato all'interno della Convenzione contro la Tortura.

In questa prospettiva, preme sottolineare l'aspetto della natura 'istituzionale' dell'organo che deve, in questa sua veste, essere incarnato da professionalità di comprovata esperienza in materia di tutela dei diritti in situazione di privazione della libertà personale. D'altro canto, alla natura prettamente istituzionale si accompagna anche il requisito della confidenzialità dell'operato che si colloca in quell'area di preventiva mediazione e negoziazione inter-istituzionale che deve sempre precedere ogni azione di pubblica denuncia da parte dell'autorità di garanzia dei diritti.

È significativo e deve essere adeguatamente valorizzato, il fatto che in Italia, il ruolo di garanzia dei diritti delle persone private della libertà personale nasca proprio dalle esperienze comunali che paiono, in questa prospettiva, essersi legate all'esigenza europea di monitoraggio dall'esterno dei luoghi di privazione della libertà personale e, al contempo, alla prospettiva costituzionale interna della tutela dei diritti delle minoranze, nel tentativo costante di restituire voce a chi si trova in condizione di non averne.

In questo senso, davvero, l'autorità di garanzia territoriale si colloca nell'ambito dell'incrocio dei poteri legislativo ed esecutivo (ma potremmo dire anche giudiziario nella misura in cui il garante può sollecitare l'intervento giurisdizionale e stare in giudizio, anche come parte civile, all'interno di procedimenti penali) come "colui che fa da tramite" (*ombudsperson*, d'altronde, questo vuol dire) tra stato (latamente inteso in tutte le sue articolazioni, anche territoriali) e individui.



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



Linee Guida Comuni per l'omogeneità dei criteri di nomina e dei metodi di lavoro dei e delle Garanti delle persone private della libertà nominati dai singoli Comuni.

Il ruolo del/la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale è fortemente connotato da quel principio virtuosamente non rispondente alla logica seccamente maggioritaria sopra richiamato, tipico degli Stati di diritto costituzionali secondo la massima per cui i diritti rappresentano *“la promessa della maggioranza alle minoranze che la loro dignità e uguaglianza saranno rispettate”*¹.

Da quel laboratorio sperimentale che fu l'esperienza del primo Garante dei detenuti italiano, il Garante del Comune di Roma, si è dipanata una rete di figure di garanzia territoriali, che è andata infittendosi, diversificandosi, ampliandosi secondo uno schema plurale e variegato. Quell'esperienza fu inoltre fonte di azioni creative e di negoziazione di significati, competenze e poteri da un lato; e di un grado significativo di disomogeneità in relazione alle forme tipiche per la progressiva individuazione di un sistema integrato.

Se gli organi di garanzia a livello regionale hanno nel tempo individuato standard comuni legati alla funzione, ai rapporti con l'organo politico di nomina, il panorama delle Garanti e dei Garanti “di primo livello” ha mantenuto e intensificato nel tempo le forme plurali delle esperienze nate dal basso, che sono il risultato di un lavoro strenuo sul campo, consolidate dalla lotta per i diritti nel rispetto del principio della leale collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con l'organo politico di nomina.

Consapevoli che il patrimonio di esperienze e prassi locali, espressione dei territori, costituisca la base per la costruzione di un sistema complesso che valorizzi i fattori comuni e le prospettive auspicabili del ruolo di garanzia dei diritti delle persone private della libertà personale, abbiamo deciso di presentare una serie di principi a cui deve ispirarsi l'azione dei/delle Garanti e di quelle amministrazioni locali che intendano assumere e rendere effettiva la funzione di tutela dei diritti della comunità dei reclusi.

Il primo passo nella individuazione dei fattori e dei principi che fungano da linee-guida per l'istituzione e il consolidamento della funzione dell'organo di garanzia a livello locale è stata l'analisi speculare del panorama esistente, attraverso i dati collezionati nella ricerca Diritti Comuni, allegata al “Protocollo d'intesa tra Anci e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale” volto a sostenere i Garanti delle persone private della libertà nominati

¹ R. DWORKIN, *Taking Rights Seriously*, Bloomsbury, Londra, 2013, p. 246. Si veda anche l'analisi di Letsas contro il principio ermeneutico del consensus europeo, G. LETSAS, *A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 5 e pp. 110-119. 23



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



dai singoli Comuni, e a dare maggiore omogeneità ai loro criteri di nomina e ai loro metodi di lavoro, che funge da base portante per questo lavoro di individuazione di Linee Guida e che ha fornito una fotografia dell'identità plurale dei Garanti e delle Garanti comunali a oggi presenti sul territorio nazionale. Al contempo è stata necessaria anche l'analisi degli standard comuni individuati per le Autorità Garanti regionali e la riflessione relativa ai principi ispiratori del ruolo di monitoraggio e garanzia tipici dell'organo di riferimento europeo, il Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT) del Consiglio d'Europa, in particolare in tema di doveri di riservatezza e leale collaborazione.

Nello specifico, sono state fonte di ispirazione, le "Linee guida del Garante Nazionale per l'istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale" del 2 novembre 2016 e le "Linee di indirizzo delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in merito alla disciplina degli organi di garanzia: 'Difensore Civico, Garante per l'Infanzia e l'adolescenza e Garante per i diritti dei detenuti'", approvate dalla Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome del 26 settembre 2019. Entrambi questi strumenti si proponevano l'intento di uniformare le legislazioni regionali in materia.

Se, nel caso della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, scopo precipuo delle Linee di indirizzo consisteva in un'armonizzazione del sistema legislativo regionale, pur nel rispetto delle scelte autonome di ciascuna amministrazione, le Linee guida del Garante Nazionale si proponevano di articolare forme e procedure comuni fondate sui due principi direttivi dell'indipendenza e dell'autonomia dagli organi di governo e più in generale dal potere politico. Tali principi, infatti, sono fondamentali per orientare l'azione dei Meccanismi Nazionali di Prevenzione (NPMs)² e costituiscono quindi il contenuto minimo indispensabile che un organo di garanzia (in quel caso il Garante regionale) doveva integrare per entrare a fare parte della rete NPM o verso cui deve oggi tendere per consentire al Garante nazionale la delega dei propri poteri in ambiti predeterminati dalla legge³. Questi due documenti hanno costituito la griglia di riferimento per interpretare e mettere a fattore comune la pluralità di esperienze desunte dalla mappatura svolta dalla Clinica legale Carcere e Diritti I, individuando, quindi, i

² Istituito in Italia in ossequio all'obbligo internazionale derivante dalla legge 2 novembre 2012 n. 95, recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002" (OPCAT).

³ Tali Linee guida erano state elaborate dal Garante nazionale in un periodo storico in cui lo Stato italiano aveva designato come NPM il Garante nazionale e la rete dei Garanti territoriali coordinata dal GNPL. Poi il sistema NPM italiano è stato modificato dal Legislatore nazionale nel senso di designare il GNPL in qualità di NPM, che conserva però la possibilità di delegare alcuni dei propri poteri ai singoli Garanti territoriali a certe condizioni e con determinate modalità. Sull'intricata questione si rinvia a A. ALBANO, *Lo sviluppo del paradigma preventivo. L'esperienza del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (GNPL). Prima parte*, in *Studium iuris*, 2021, n. 10, p. 1161 ss.



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



principi di indipendenza e autonomia, accanto alle direttive per l'azione di visita, monitoraggio, tutela della riservatezza e della leale collaborazione.

In questa prospettiva e nella volontà di individuare un nucleo di procedure e forme comuni basate sul principio del 'contenuto minimo essenziale', tale da non livellare e annullare la ricchezza delle esperienze territoriali, la creatività dei contesti specifici e la potenziale espressione locale di buone prassi, ma al contempo capace di gettare le fondamenta di un sistema "ecologico e complesso"⁴ costruito intorno a pochi, ma essenziali principi direttivi, abbiamo individuato alcune aree di riflessione ed elaborato alcune direttive per l'azione delle Autorità Garanti a livello comunale.

Tale necessità di armonizzazione sistematica nasce dal bisogno di immaginare un lavoro in rete⁵ basato su principi comuni all'identità, sempre in fisiologico divenire, ma ormai salda della figura del/la Garante locale (in particolare di quello/a comunale), non solo al fine di partecipare, come primo livello in termini di prossimità, alla rete di garanzia nazionale, ma anche al fine di rafforzare ed estendere una funzione, come quella del monitoraggio e tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, che deve diventare patrimonio comune e stabile della cultura e della tradizione di amministrazione locale italiana.

1. Inserimento della figura dell'Autorità Garante dei diritti delle persone private della libertà personale nello Statuto⁶ dell'Ente Locale

L'inserimento, all'interno dello Statuto dell'Ente locale della figura dell'Autorità Garante dei diritti delle persone private della libertà personale costituisce il riconoscimento di come le persone comunque private della libertà personale, siano parte integrante di quella cittadinanza dei diritti, dei servizi e della partecipazione alla comunità locale anche attraverso politiche di integrazione, di promozione della tutela dei diritti, della prevenzione di fenomeni di tortura o

⁴ Per coniugare il concetto di complessità di Edgar Morin (E. MORIN, *Il metodo. Ordine, disordine, organizzazione*, Feltrinelli, Milano, 1994) con quello di ecologia di Gregory Bateson (G. BATESON, *Verso un'ecologia della Mente*, Adelphi, Milano, 1977).

⁵ Cfr. A. ALBANO, *Lavorare in Reti, Relazione al Convegno e Incontro di coordinamento con i Garanti territoriali*, organizzato dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale a Palazzo Valentini, Aula consiliare "Giorgio Fregosi", Roma, 14 dicembre 2018, reperibile online presso:

<https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/aae52dcf7cfd81541ce69c7e7b5fb28a.pdf>

⁶ È necessaria la denominazione uniforme della figura in questione. Molti e molte garanti comunali sono solo "Garanti dei diritti dei detenuti", altri/e sono "Garanti per le persone private della libertà". In linea con il recente intervento normativo del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 18 dicembre 2020, n. 173, che ha assegnato all'organismo nazionale la denominazione di "Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale", allo stesso modo, è necessario uniformare la denominazione di tutti e tutte le Garanti comunali in "Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale". Tale scelta è sintomatica del riconoscimento di una competenza che non sia limitata soltanto alla detenzione in ambito penale e che evidenzia la centralità delle persone e dei loro diritti.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale*



trattamenti inumani e degradanti e della relazione tra società dei detenuti e società dei liberi che costituiscono il primo passo per rendere effettivo il principio del reinserimento sociale di cui all'art. 27 comma 3 della Costituzione.

Il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale risponde ai principi di effettiva indipendenza e autonomia ed esercita la propria azione di tutela nei confronti delle persone comunque presenti nel territorio del Comune/Ente Locale anche con riferimento alle competenze dell'Amministrazione.

Con apposito regolamento sono individuate le modalità di funzionamento, di elezione, di durata del mandato e di revoca nonché i profili procedurali riferiti all'attività.

2. Regolamento - Modalità di presentazione delle candidature, elezione e durata del mandato

Il regolamento disciplina i requisiti di nomina prevedendo, oltre ai requisiti previsti per l'elezione a consigliere comunale, il possesso di diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in materie affini in ragione dell'incarico o altro titolo equipollente ovvero il possesso di specifica comprovata esperienza, almeno decennale, nei settori di esercizio delle funzioni.

Il regolamento dovrà prevedere modalità che assicurino la più ampia condivisione nel conferimento della nomina. Il regolamento disciplina, inoltre, i casi di revoca nonché le norme di incompatibilità e incandidabilità. Si ritiene che l'elezione diretta da parte del Consiglio comunale possa garantire tale previsione coniugata con la necessità di evitare poteri di veto che potrebbero tradursi in situazioni di stallo permanente. In tale prospettiva, è auspicabile inserire criteri di maggioranza progressivamente attenuati, per arrivare al voto a maggioranza semplice.

L'istanza di autonomia e indipendenza si realizza anche nella durata del mandato del Garante prevedendo, di norma, una durata più lunga, rispetto a quella della Consiliatura nonché l'attivazione delle procedure di presentazione delle candidature almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato. Specifiche procedure vanno invece previste per la revoca e la scadenza anticipata del mandato (dimissioni o impedimenti) con la precisazione che i motivi di revoca dell'incarico devono essere limitati alle ipotesi di grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero ai casi di condanna penale definitiva per delitto non colposo. Il regolamento disciplina, inoltre, i principi di funzionamento e gli aspetti finanziari.



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



3. L'Autorità comunale Garante dei diritti delle persone private della libertà personale: funzionamento

Ai fini dell'ordinato svolgimento dell'azione dell'Autorità comunale Garante dei diritti delle persone private della libertà personale è necessario che l'Ente Locale preveda una sede fisica con locali possibilmente accessibili al pubblico. L'Amministrazione supporta l'azione dell'Autorità territoriale Garante dei diritti delle persone private della libertà prevedendo, ogni anno, lo stanziamento di risorse finanziarie per l'espletamento delle attività previste dal regolamento comunale.

Sul fronte della eventuale retribuzione, riteniamo che le specificità dei contesti locali (diversi per i numeri, la tipologia e le caratteristiche della popolazione di persone detenute o comunque private della libertà personale, così come per il numero di istituti e strutture comprese nel territorio di competenza) debbano prevalere su una scelta uniforme. È, invece, imprescindibile la previsione di un rimborso spese anche in forma forfettaria e facilitando gli aspetti amministrativi e di rendicontazione delle spese.

Il tema della retribuzione si coniuga con quello dell'incompatibilità rispetto allo svolgimento di attività lavorative. In questo senso l'inibizione di qualsiasi attività lavorativa deve poter corrispondere all'adeguamento della retribuzione della carica.

4. Ineleggibilità e Incompatibilità

In tema di regime di ineleggibilità ed incompatibilità, si ritiene segnalare i seguenti elementi.

- Non sono eleggibili a Garante i membri del Governo e Parlamento nazionale, i Presidenti di regioni e province, i Sindaci, i Consiglieri o Assessori comunali e municipali, di Città metropolitana, di Comunità montana e di Unioni di Comuni, i direttori di vertice delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e locali, e di aziende partecipate dal Comune. Le cariche devono essere inoltre cessate da almeno due anni.
- Non sono inoltre eleggibili i soggetti che ricoprono o hanno ricoperto incarichi di vertice nelle amministrazioni soggette alla vigilanza del/la Garante dello specifico territorio comunale (anche se in quiescenza);
- Sono incompatibili con la carica di Garante i membri di organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali e di categoria.
- Sono incompatibili con la carica di Garante i soggetti che esercitano



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



l'attività forense, limitatamente al patrocinio di persone private della libertà personale, nello specifico territorio comunale.

5. Requisiti

Nell'ottica di valorizzare la ricchezza di esperienze e professionalità espresse dai singoli territori, appare importante rimarcare il ruolo eminentemente istituzionale dell'Autorità comunale garante dei diritti delle persone detenute, ruolo che necessita di formazione ed esperienza sul campo nell'ambito della promozione e della tutela dei Diritti Umani, in particolar modo in quello della privazione della libertà personale e dell'Esecuzione penale.

6. Copertura Assicurativa

Nell'ambito delle attività condotte dal Garante territoriale dei Diritti delle Persone Private della Libertà personale, il Comune che procede alla nomina, dovrà garantire una copertura assicurativa per gli infortuni sul luogo di lavoro, in itinere o durante l'attività lavorativa svolta in missione, sia in Italia sia all'estero, per tutto il periodo dello svolgimento delle attività istituzionali, con apposita copertura INAIL, attraverso il meccanismo della "gestione per conto dello stato", a norma del D.P.R. del 30 maggio 1965, n.1124 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Estensione a tutti gli ambiti di privazione della libertà

Considerato che l'ambito oggetto della funzione di garanzia è incardinato, a livello interno, nell'art. 13 della Costituzione e nell'inviolabilità della libertà personale se non "*per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge*", appare necessario rifondare l'identità costitutiva dei Garanti e delle Garanti e includere nel loro mandato precipuo ogni situazione di privazione della libertà personale e, conseguentemente, i poteri di visita e monitoraggio di tutti i luoghi e forme di privazione della libertà personale, inclusi, a titolo d'esempio non esaustivo, gli istituti penitenziari (art. 67 OP), le camere di sicurezza di tutte le Forze di polizia ivi comprese le stazioni di polizia ferroviaria o aeroportuale (art. 67-bis OP), i Centri di Permanenza per i Rimpatri (Art. 19 comma 3 del DL 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in Legge 13 aprile 2017, n. 46), le strutture sanitarie destinate all'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori (in forza di talune normative locali secondarie).

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 del DL 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 10, l'esercizio delle funzioni del



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



Garante nazionale può essere delegato nel rispetto della norma alle figure di garanzia territoriali ricomprendendo così le strutture sanitarie e socio-sanitarie e assistenziali, le comunità terapeutiche e di accoglienza per adulti e per minori nonché i luoghi in cui lo straniero può essere trattenuto a qualunque titolo.

8. Rapporto poteri/doveri

Come detto, l'Autorità territoriale di garanzia agisce con poteri di monitoraggio e interviene direttamente sulle situazioni critiche rilevate, attraverso la interlocuzione istituzionale con le Amministrazioni competenti del livello locale formulando raccomandazioni e richieste.

A tale ampiezza di poteri corrispondono doveri precipui in relazione ai principi di riservatezza e leale collaborazione. Il dovere di riservatezza si estende a tutte le informazioni in ogni modo acquisite, da un lato perché la funzione esercitata ha finalità di denuncia pubblica soltanto in caso di inerzia dell'Amministrazione interessata, dall'altro perché l'accesso a colloqui riservati in assenza di testimoni comporta un dovere di tutela dei dati acquisiti e della fonte che li ha forniti in linea con la normativa italiana sulla riservatezza che integra il regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR). La leale collaborazione con le Autorità amministrative competenti, nel rispetto della diversità dei ruoli, costituisce un imprescindibile dovere dell'organo di garanzia, dal momento che l'obiettivo primario della funzione è la protezione dei diritti delle persone private della libertà personale e tale obiettivo è perseguibile solo attraverso un'azione interistituzionale nello scambio e nella interlocuzione con le amministrazioni pubbliche coinvolte.

Bari, 2 agosto 2023

Per Il Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale

Presidente

Mauro Palma

Per A.N.C.I – Associazione
Nazionale Comuni Italiani

Presidente

Antonio Decaro